



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it



Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 29 Gennaio 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di calcio a 11 e di Calcio a 5, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, categorie Allievi e Giovanissimi Stagione Sportiva 2009-2010

Si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 75/A pubblicato dalla F.I.G.C. in data 19 gennaio 2010:

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali; ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore **18.00** del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e di Play Out dei Campionati regionali, Provinciali e Distrettuali, di calcio a 11 e di calcio a 5, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2009-2010

Si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 76/A pubblicato dalla F.I.G.C. in data 19 gennaio 2010:

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni

Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva nella Fase finale relativa alle gare di Spareggio-Promozione tra squadre 2^a classificate nei Campionati regionali di Eccellenza – Stagione Sportiva 2009/2010

Si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 77/A pubblicato dalla F.I.G.C. in data 19 gennaio 2009:

Il Presidente Federale,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2010/2011;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di cui in premessa:

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale;
- gli eventuali reclami motivati alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede di Via Po 36, a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Corte di Giustizia Federale entro le ore 17.00 dello stesso giorno;
- la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, l'invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte;

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.4. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativamente alle Finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi dilettanti della Stagione Sportiva 2009-2010

Si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 78/A pubblicato dalla F.I.G.C. in data 19 gennaio 2010:

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2009/2010;

- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;

- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;

- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del Presente provvedimento.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Regolamento F.I.F.A. in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri

Si riporta, di seguito, il testo della comunicazione della F.I.G.C. del 26 gennaio 2010, inerente l'applicazione del nuovo Regolamento della F.I.F.A. in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri, integrata dalle disposizioni di cui all'Art. 19/2, lett. b) del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei calciatori:



Roma, 26 gennaio 2010
 Prot. n. 1298.1/ADS/Segr.

Spett.le
 LEGA NAZIONALE DILETTANTI
 ROMA

Oggetto: Normativa FIFA sulla protezione dei minori.

Si fa seguito alla lettera dell'8.10.2009, prot. 10258.13/GG/VB e alla successiva corrispondenza intercorsa in relazione all'applicazione del nuovo Regolamento FIFA in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri, per comunicare che la F.I.G.C. è stata autorizzata dalla stessa FIFA all'esame diretto delle richieste di tesseramento dei suddetti calciatori. Ciò in deroga alla procedura prevista dall'art. 19 e dall'allegato 2 del citato Regolamento FIFA.

Tale richieste saranno esaminate da apposita Commissione all'uopo costituita, perché si assicuri il rispetto dei principi e della normativa FIFA in materia di protezione dei minori.

Al fine della necessaria autorizzazione al tesseramento, le istanze dovranno essere inviate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in Roma, via Gregorio Allegri 14, per il tramite dei Comitati e delle Divisioni competenti.

La richiesta dovrà essere necessariamente completa della documentazione, da inviare in originale o copia autentica, secondo quanto prescritto nel prospetto allegato alla presente.

Le istanze incomplete non potranno essere esaminate e conseguentemente il tesseramento non potrà essere emesso.

Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte della F.I.G.C..

Si richiama l'attenzione della L.N.D. sull'opportunità di sensibilizzare i Comitati e le Divisioni, affinché le richieste di tesseramento di minori stranieri pervengano all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. complete della documentazione prevista, in originale o copia autentica, al fine di velocizzare la sottoposizione dell'istanza alla competente Commissione federale.

Gli Uffici della F.I.G.C. saranno a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, in considerazione della fase di prima applicazione delle nuove norme.

Cordiali saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
 tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239
 P.IVA 01357871001 - C.P. 2450
 figc.it

IL SEGRETARIO
 (Antonio Di Sebastiano)

	FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2a		FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2b		FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2c	
	<i>Tesseramento di calciatori minori in Italia al seguito dei genitori</i>		<i>Trasferimento all'interno del territorio U.E. e dell'Area Economica Europea (AEE) di calciatori tra 16 e 18 anni</i>		<i>Tesseramento calciatori minori frontaliere</i>	
Documentazione per tesseramento calciatori minori dilettanti	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera
Documento identificativo del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento identificativo dei genitori	✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓				
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori	✓	✓				
Documentazione attestante la distanza tra la sede della Società e il confine nonché la distanza tra la residenza del calciatore e il confine. Tale distanza non potrà superare i 50 Km.					✓	✓

19 Tutela dei minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.

2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:

a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.

b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio della UE o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:

i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica secondo i più elevati standard nazionali;

ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;

iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);

iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i suddetti obblighi;

c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società dovrà essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o primo tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE VENETO

3.1. Segreteria

3.1.1. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI

Si informa che il Settore Tecnico e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio hanno indetto una serie di corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto:

“attaccare con i centrocampisti – attaccare in ampiezza – gioco sulle ali”

riservati agli allenatori dilettanti iscritti nei ruoli del S.T.

Ai partecipanti sarà assegnato un credito formativo di 1 punto, da far eventualmente valere nella domanda per la partecipazione ad un corso di 2^a Categoria; non potrà essere conteggiato più di un punto all'anno.

Il Corso del 2010, che interessa la Regione Veneto, si svolgerà a Santa Maria di Camisano (Vi) presso il Centro Giovanile (via Roma n.1), il giorno lunedì 15 febbraio 2010, a partire dalle ore 9,00 e sarà tenuto da istruttori della Scuola per Allenatori di Coverciano.

Il Corso sarà riservato ai primi cento allenatori residenti nella Regione Veneto che provvederanno ad iscriversi, telefonando ai seguenti numeri:

338.7753382 Silvello Mariano
393.9219449 Genovese Luciano

La quota d'iscrizione é di Euro 15,00.

Ogni richiesta di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre il 13 febbraio p.v.; all'atto della domanda ciascun interessato dovrà comunicare le proprie generalità ed il numero di matricola di allenatore che risulterà dagli appositi elenchi del Settore Tecnico o sulla tessera rilasciata dall'AIAC.

Nel caso che le richieste di ammissione fossero in numero superiore al contingente sopra indicato, saranno indetti ulteriori corsi.

Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al n. 393.9219449 del Sig. Luciano Genovese, Presidente regionale Veneto dell'AIAC.

3.1.2. RECUPERI

Il C.R.V. ha disposto i recuperi delle sottoelencate gare :

MARTEDI' 9 FEBBRAIO 2010

Campionato Juniores Regionale

GIRONE D - 15^a di Andata

Calcio Cavarzere – Bassanelloguizza Inizio ore 15.00

La Rocca Monselice – Schiavon Sist. S. Paolo Inizio ore 15.00

3.1.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE L.N.D.

Il C.R.V. ha ratificato la variazione della gara sottosegnata, come richiesto dalla Società interessata :

SABATO 30 GENNAIO 2010

Campionato Juniores Elite

GIRONE B - 3^a di Ritorno

Vigontina Calcio – Favaro 1948

Campo Vigonza (Pd) – Frazione Peraga - Via Paolo VI

4. SETTORE GIOVANEILE E SCOLASTICO

4.1. Attività Giovanile Regionale

4.1.1. ANNULLAMENTO DEL “CERTIFICATO ASSICURATIVO FIGC” (PICCOLI AMICI)

Esaminate le richieste di annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici) da parte degli esercenti la potestà genitoriale, in accordo con le rispettive Società, e le Delegazioni territoriali di competenza;
visto quanto previsto dal C.U.N: 1 del S.G.S. Nazionale al punto 3- B pag. 88,

Il C.R. Veneto delibera l'annullamento dei “Certificato Assicurativo” dei seguenti nominativi:

<u>NOMINATIVO</u>	<u>DATA NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIETÀ</u>
QUARTESAN MATTEO	21/09/2001	5535452	SANT IGNAZIO US
SALMASO EDOARDO	12/01/2001	5484939	AZZURRA DUE CARRARE ASD

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente comunicato.

4.1.2. SVINCOLO INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART.109 N.O.I.F.)

Esaminata l' istanza presentata dell' atleta sotto elencato, unitamente gli esercenti la potestà genitoriale, tendente ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva dopo quattro giornate di gara in base a quanto contenuto sul C.U. N° 1 S.G.S al punto 4 b4) pag. 47,

Il C.R. Veneto delibera lo svincolo del seguente giocatore:

<u>NOMINATIVO</u>	<u>DATA NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIETÀ</u>
QUINTAVALLE MICHAEL	02/08/1993	3903316	REAL THERMAL CALCIO ABANO ASD

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente comunicato.

4.1.3. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Esaminata la domanda presentata – prima dell'inizio dell'attività della stagione sportiva 2009/2010 - da parte degli esercenti la potestà genitoriale, in accordo con la rispettiva Società, tendenti ad ottenere l'annullamento del tesseramento sottoscritto dal giovane atleta;
visto quanto previsto dal C.U.N: 1 del S.G.S. Nazionale al punto G- b4) comma 2 pag. 47,

il C.R. Veneto delibera l'annullamento del seguente tesseramento annuale:

<u>NOMINATIVO</u>	<u>DATA NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIETÀ</u>
BALLARIN THOMAS	10/11/1998	5263669	DRAGO CAPPELLETTA US

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente comunicato.

5. RISULTATI GARE DEL 27 GENNAIO 2010

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE B - 14 ^a di Andata		
DOLO RIVIERA DEL BRENTA	- MIRANESE	0-0
FELTRESPREALPI	- ROSSANO 2004 ASD	2-2
OPITERGINA	- MAROSTICENSE	0-0
ROMANO D EZZELINO	- SANDONA 1922 S.R.L.	3-1
SOTTOMARINA LIDO CALCIO	- GIORGIONE CALCIO 2000	2-1
TREVISO 2009	- LIAPIAVE	0-0
UNION CSV	- EDO MESTRE A.S.D.	1-3
VIGONTINA CALCIO S.R.L.	- PONZANO CALCIO	2-3
Riposa	- Ardita	

5.1. Risultati gare di recupero del 26 Gennaio 2010

Campionato Juniores Elite

GIRONE A - 15^a di Andata (Recup. del 9/1)

Cavazzale – S. Zeno 1 - 2

Campionato Juniores Regionale

GIRONE A - 15^a di Andata (Recup. del 9/1)

Cerea – Bussolengo NPRA
 Garda – BNC Noi 2 - 2
 Pedemonte – Minerbe 0 - 3
 S. Marco – Montebaldina Consolini 2 - 1
 Virtus – Ambrosiana **(27/1)** NPRA

GIRONE B - 15^a di Andata (Recup. del 9/1)

Lonigo - Calcio Scledum **(27/1)** NPRA
 Cornedo – Trissino 3 - 2
 San Giovanni Ilarione – Real Monteforte 0 - 1

GIRONE D - 15^a di Andata (Recup. del 9/1)

Calcio Cavarzere – Bassanelloguizza NDIC
 Esedra Don Bosco Giancesini – Delta 2000 2 - 1
 La Rocca Monselice – Schiavon Sistemi Sanpaolo NDIC
 Mestrino Pharmabag – Virtus Villafranca 3 - 2

GIRONE E - 15^a di Andata (Recup. del 9/1)

Bibione – Nuova Piombinese Calcio Postic. 10/2
 Calcio Trebaseleghe – Casier Dosson NPRA
 Edo Mestre – Union Preganziol 1 - 2
 Gazzeraolimpia Chirignago – Laguna di Venezia Postic. 2/2
 Mestre – Salese NPRA
 Olmi Callalta – Calvi Noale 1 - 2

5.2. Risultati gare di recupero del 27 Gennaio 2010

Coppa Italia Dilettanti Semifinali – Ritorno

Recupero del 23/12/2009

Garcia Moreno Arzignano – Vittorio Falmecc SM Colle 0 - 3

Campionato di 1^ CategoriaGIRONE G - 15^ di Andata (Recup.del 10/1)

Real San Marco – Città di Eraclea

3 - 1

Campionato di 2^ CategoriaGIRONE E - 1^ di Ritorno (Recup. del 17/1)

Costabissara – San Vitale Castelnovo

NPRA

GIRONE G - 15^ di Andata (Recup.del 10/1)

Frassinelle – Bellellieng Gaiba

NPRA

GIRONE H - 1^ di Ritorno (Recup. del 17/1)

Aurora Granze – Quadrifoglio 2005

NPRA

GIRONE R - 15^ di Andata (Recup.del 10/1)

Calcio Sarmede – Limana

0 - 1

5.3. Risultati gare arretrate**Campionato di 2^ Categoria**GIRONE P – 2a di Ritorno (24/1)

Torreselle - Pro Roncade

1 - 1

Campionato Juniores EliteGIRONE A – 12a di Ritorno (23/1)

S.Zeno – Lugagnano

1 - 4

6. GIUSTIZIA SPORTIVA**6.1. Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, coadiuvato da : Renzo CECCHINATO e Sergio ZARAMELLA, con l'intervento del Rappresentante dell'AIA Paolo ZUIN, nella riunione del 29 Gennaio 2010, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA**GARE DEL 27/ 1/2010****A CARICO DI SOCIETA'****Ammenda**

€80,00

GIORGIONE CALCIO 2000

Per lancio di un fumogeno in campo a fine gara.

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)**

TAGLIAPIETRA JACOPO (Edo Mestre A.S.D.)

ORLANDI NICOLA (Ponzano Calcio)

STEFANELLO OMAR (Miranese)

PAVAN SIMONE (Sandona 1922 S.R.L.)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

TEGON ISACCO (Edo Mestre A.S.D.)
NICOLELLA PIETRO (Liapiave)
DALLENOGARE MASSIMO (Marosticense)

ZERBARO MASSIMO (Marosticense)
GUIZZO NICOLA (Ponzano Calcio)
ZANELLA FABIO (Rossano 2004 Asd)

6.1.2. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 1/2010

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

PANCIERA LUCA (Pro Roncade)

BOTTACIN MARCO (Torreselle)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infrazione)

PANCIERA LUCA (Pro Roncade)

GARE DEL 27/ 1/2010

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 1/ 2/2010

FARDIN LUCIANO (Calcio Sarmede)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

ARRIGO GABRIELE (Limana)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infrazione)

COVRE GIANLUCA (Calcio Sarmede)

6.1.3. CAMPIONATO JUNIORES ELITE

GARE DEL 23/ 1/2010

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 1/ 2/2010

MARCHESINI GIANLUCA (S.Zeno)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 1/ 2/2010

SOMMAGGIO MAURO (S.Zeno)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

CAMUFFO DAVIDE (S.Zeno)

VENDER AMBROGIO (S.Zeno)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)

PIETROPOLI GIOVANNI (Lugagnano)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

CAMUFFO DAVIDE (S.Zeno)

GARE DEL 26/ 1/2010

A CARICO DI DIRIGENTI

Ammonizione

MARCHESINI GIANLUCA (S.Zeno)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

FACCIOLI SIMONE (S.Zeno)

FIORIO SIMONE (S.Zeno)

6.1.4. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 26/ 1/2010

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

RODIGHIERO DAVIDE (Mestrino Pharmabag)

ALIBARDI NICHOLAS (Virtus Villafranca A.S.D.)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)

CORIGLIANO FRANCESCO (Bnc Noi)

MUNARETTI DARIO (San Giovanni Ilarione)

COLTRO GIACOMO (Mestrino Pharmabag)

ZAGGIA NICOLA (Virtus Villafranca A.S.D.)

Ammonizione con diffida (VII infrazione)

ARGAGNOTTO TIZIANO (Edo Mestre A.S.D.)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

RECCHIA RICCARDO (Bnc Noi)

DODA ALEKS (Mestrino Pharmabag)

ANILE GIUSEPPE (Calvi Noale Asd)

FERRARI ALESSANDRO (Montebaldina Consolini)

AGRIMAN FABIO GIUSEPPE (Cornedo)

STELLATO ANDREA (Virtus Villafranca A.S.D.)

ZAGO CRISTIANO (Delta 2000)

6.1.5. COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 27/ 1/2010

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (1 infrazione)

GRILLO ALESSANDRO (Vittorio Falmec S.M.Colle)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 6 Febbraio 2010.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 29 Gennaio 2010.

Il Segretario
(Maurizio Pozzi)

Il Presidente
(Giovanni Guardini)